



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio: Causa Comune di Aritzo/Senes Nina: risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, spese di giudizio - Sentenza del Tribunale di Oristano n. 629/2016 del 18 luglio 2016

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	No
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
4. Loi Aldo - Consigliere	No
5. Pranteddu Francesco - Consigliere	Sì
6. Marotto Davide - Consigliere	No
7. Calledda Emanuele - Consigliere	Sì
8. Paba Katia - Consigliere	No
9. Pili Augusto - Consigliere	Sì
10. Poddie Iole - Consigliere	Sì
11. Fontana Paolo - Consigliere	Sì
12. Fontana Laura - Consigliere	No
13. Manca Sara - Consigliere	No
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 6

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor G. Loddo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che l'art. 194, comma 1, lettera a), che prevede che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

VERIFICATA la situazione debitoria di questo Ente rientrante nella normativa sopradetta e relativa alla pendenza derivante dalla controversia legale nei confronti della Ditta Senes Nina nata in Aritzo il 23 giugno 1951 residente in Cagliari - Via Tiepolo, n. 7, originata dal dispositivo della Sentenza emessa dal Tribunale di Oristano con n. 629/2016, pubblicata il 18 luglio 2016 - RG n. 20000096/2009 - Repert. n. 735/2016 del 18 luglio 2016 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 4870 del 14 ottobre 2016) e successivo atto di precetto del 14 febbraio 2017 (acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 998 del 23 febbraio 2017);

RITENUTO di provvedere al riconoscimento di legittimità del debito nei confronti della ditta sopra generalizzata, in considerazione del fatto che:

- con raccomandata del 10 aprile 2009 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1609 del 10 aprile 2009) la Signora Senes Nina, sopra meglio identificata, a mezzo del proprio consulente legale, avv. Caterina Mocci, intimava il Comune di Aritzo alla rifusione dei danni subiti dalla medesima signora Senes, in occasione dell'infortunio del 7 luglio 2008 accaduto in Via Moros ad Aritzo;
- con deliberazione n. 40 del 4 giugno 2009 la Giunta Comunale conferiva incarico allo studio legale rappresentato dall'avvocato Giovanni Cristian Melis del Foro di Cagliari, per tentare la composizione stragiudiziale della controversia;
- con prot. n. 4969 del 13 ottobre 2009 perveniva a questi uffici l'atto di citazione promosso dalla Signora Senes Nina, a mezzo del proprio legale di fiducia, nanti il Tribunale di Oristano - Sezione distaccata di Sorgono, con il quale veniva richiesto il risarcimento dei danni subiti nell'infortunio del giorno 7 luglio 2008;
- con Sentenza n. 629/2016 pubbl. il 18 luglio 2016 - RG n. 20000096/2009 - Repert. n. 735/2016 del 18 luglio 2016 emessa dal Tribunale Ordinario di Oristano - Sezione Civile, il Comune di Aritzo veniva condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ditta Senes Nina, quantificati in € 20.841,57 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo nonché condannata al rimborso per le spese di lite quantificate in € 5024,70 oltre le spese generali, IVA, CPA come per legge;
- la Sentenza di cui sopra, munita di formula esecutiva il 23 settembre 2016, veniva notificata a questo Ente il 13 ottobre 2016 (a mezzo di racc. a.r. n. 67086386444-0);
- questo Comune ha ritenuto rischioso un eventuale appello in secondo grado in considerazione delle scarsissime probabilità di successo, in quanto nell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado non ha consentito di provare le circostanze così come dedotte dal Comune;

VISTO l'atto di precetto (acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 998 del 23 febbraio 2017) con il quale la ditta Senes Nina, rappresentata dall'avv. Caterina Mocci ha intimato questo Ente al pagamento delle somme determinate con la Sentenza n. 629/2016 sopra meglio indicata (entro dieci giorni dal ricevimento), per un importo complessivo di € 29.931,82, oltre spesa di notifica del precetto, ulteriori compensi per fase esecutiva, spese vive per attività e funzioni successive, interessi maturati dalla sentenza sino al saldo;

TENUTO CONTO che questo Ente, all'atto di intimazione sopracitato, provvedeva con propria nota (prot. n. 1106 del 3 marzo 2017, qui allegata) , a richiedere un congruo periodo di proroga dei tempi per l'assolvimento della pendenza debitoria, stante il necessario reperimento dei fondi da effettuarsi in sede di approvazione del bilancio comunale 2017;

VISTA la mail (acquisita agli atti con prot. n. 2304 dell'11 maggio 2017) con la quale, a seguito di apposita richiesta e accordi telefonici intercorsi, la consulente legale della ditta Senes Nina, rappresentata dallo studio legale dell'avvocato Caterina Mocci, ha sottoscritto "*l'espressa rinuncia agli ulteriori oneri indicati in precetto (spesa notifica di precetto, ulteriori compensi per fase esecutiva e spese vive per attività e funzioni successive, interessi maturati dalla sentenza al saldo*";

CHE pertanto il debito fuori bilancio nei confronti della Ditta Senes Nina di cui alla Sentenza n. 629/2016 del Tribunale di Oristano, viene definitivamente determinato in € 29.931,82;

TUTTO cio' premesso;

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6 giugno 2017 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL è un adempimento obbligatorio e non puo' essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia -Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23 febbraio 2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sui cui contenuto l'Ente non puo' incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
-
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta necessario , essendo imposto dall'articolo 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cassazione Civ. Sez 1, 16.06.2000, n. 8223);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (i consiglieri signori Fontana Paolo e Poddie Iole esprimono il proprio voto contrario: "...in quanto secondo noi si sarebbe dovuto presentare appello alla Sentenza di 1° grado);

D E L I B E R A

per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale:

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio inerente la situazione debitoria sopra specificata pendente con la ditta Senes Nina nata in Aritzo il 23 giugno 1951 residente in Cagliari - Via Tiepolo , n. 7 (codice fiscale SNS NNI 51H63 A407S) quale saldo del debito originato a seguito dell'emissione della Sentenza n. 629/2016 per un importo di complessive € 29.931,82, in quanto sussistono gli estremi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 267/2000 - lettera a);

DI DEMANDARE al competente responsabile la predisposizione del provvedimento di inibizione e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta col presente

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al precedente paragrafo imputando la somma di €. 29 931,82 alla voce 850 capitolo 10 articolo 2 - Missione 1 - Programma 2 - Macroaggregato 110, del corrente esercizio finanziario - C.P.F. U1.10.05.04.001 oneri da contenzioso;

DI TRASMETTERE il presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

CON SUCCESSIVA SEPARATA VOTAZIONE

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo **TECNICO**: **FAVOREVOLE**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO (Gualtiero Mameli)

Sotto il profilo **CONTABILE**: **FAVOREVOLE** -
NOTA PROT. N. 3282 DEL 23.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai)

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero

Il Segretario Comunale
dottor G. Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ 27.06.2017 _____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo , li _____ 27.06.2017 _____

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- X E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n...3367..... in data...27.06.2017.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ...27.06.2017.....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor G. Loddo